

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

XXXVII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 12 FEBBRAIO 1960

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):		GREPPI . . . . .	354
TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Modifica- zioni alla legge 17 luglio 1942, n. 995, sul mantenimento dei minori assistiti nell'Albergo dei poveri di Napoli. ( <i>Ur- genza</i> ). (1317) . . . . .	352	PUCCI ERNESTO, <i>Relatore</i> . . . . .	353, 354
PRESIDENTE . . . . .	352	SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'in- terno</i> . . . . .	355
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>		SANNICOLÒ . . . . .	353, 355
PRESIDENTE . . . . .	352	<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approva- zione</i> ):	
SIMONACCI . . . . .	352	VILLA RUGGERO ed altri: Modificazione degli articoli 12 e 15 della legge 13 mar- zo 1958, n. 365, concernente l'Opera na- zionale per gli orfani di guerra. (1007)	355
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approva- zione</i> ):		PRESIDENTE . . . . .	355, 356
Senatore RESTAGNO: Riconoscimento della qualifica di orfani di guerra agli orfani di madre deceduta per fatto di guerra. ( <i>Approvata dalla I Commissione per- manente del Senato</i> ). (1890) . . . . .	352	DAL CANTON MARIA PIA, <i>Relatore</i> . . . . .	355
PRESIDENTE . . . . .	352	SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'in- terno</i> . . . . .	356
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'in- terno</i> . . . . .	352	<b>Proposta di legge</b> ( <i>Rinvio della discussione</i> ):	
SIMONACCI, <i>Relatore</i> . . . . .	352	VILLA RUGGERO ed altri: Disposizioni a favore della Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e della Associazione nazionale vittime civili di guerra. (1246) . . . . .	356
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approva- zione</i> ):		PRESIDENTE . . . . .	356
Autorizzazione al Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma ad alie- nare per trattativa privata alla provin- cia romana dell'Ordine dei Carmelitani della Antica Osservanza un'area di sua proprietà. ( <i>Approvato dalla V Com- missione permanente del Senato</i> ). (1877)	353	<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e rinvio</i> ):	
PRESIDENTE . . . . .	353, 355	SANGALLI ed altri: Norme per l'applica- zione della tassa di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani interni. (939) . . . . .	356
		PRESIDENTE . . . . .	356, 358, 359
		BORIN, <i>Relatore</i> . . . . .	356
		FERRI . . . . .	357, 358
		SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'in- terno</i> . . . . .	358
		VILLA GIOVANNI . . . . .	357, 358

	PAG.
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Assunzione a carico del bilancio dello Stato della spesa relativa al trasporto oceanico di merci assistenziali donate da organizzazioni assistenziali volontarie statunitensi ed inviate in Italia ad altri enti per la distribuzione. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (1744) . . . . .	359
PRESIDENTE . . . . .	359, 360, 361, 362, 363, 364
BERTINELLI . . . . .	361
CARRASSI . . . . .	360, 363
ELKAN, <i>Relatore</i> . . . . .	359, 360, 361
FERRI . . . . .	361, 362, 363, 364
GREPPI . . . . .	360
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	362, 363
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	364

**La seduta comincia alle 9,40.**

GASPARI, *Relatore*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

**Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 995, sul mantenimento dei minori assistiti nell'Albergo dei poveri di Napoli (Urgenza) (1317).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: « Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 995, sul mantenimento dei minori assistiti nell'Albergo dei poveri di Napoli » (1317).

Comunico che il Sottosegretario di Stato per il tesoro ha fatto sapere alla presidenza di questa Commissione di non aver ancora pronta la formulazione dell'emendamento che, nella precedente seduta, si era impegnato di presentare all'articolo 2 del testo della proposta di legge per la più esatta indicazione della copertura finanziaria e chiede, pertanto, un breve rinvio della discussione.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

**Inversione dell'ordine del giorno.**

SIMONACCI. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito la proposta di legge d'iniziativa del Senatore Restagno: « Riconoscimento della qualifica di orfani di guerra agli orfani di madre deceduta per fatto di guerra ». (1890).

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Restagno: Riconoscimento della qualifica di orfani di guerra agli orfani di madre deceduta per fatto di guerra (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (1890).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Restagno: « Riconoscimento della qualifica di orfani di guerra agli orfani di madre deceduta per fatto di guerra », (1890). Il provvedimento viene sottoposto al nostro esame nel testo già approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Simonacci, Relatore, ha facoltà di riferire.

SIMONACCI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il Senatore Restagno ha formulato e presentato questa proposta di legge ed il Senato l'ha già approvata. Si tratta di un riconoscimento morale per gli orfani di guerra che hanno perduto la madre a seguito degli eventi bellici. Non viene richiesta alcuna modifica alla legge sulle pensioni di guerra e, quindi, da parte mia chiedo che la Commissione voglia approvare senza modificazioni il testo del provvedimento trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiarazione è chiusa.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

**ART. 1.**

Ferme restando le vigenti disposizioni concernenti il riconoscimento del diritto a pensione di guerra ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 648, la qualifica di orfano

di guerra, per ogni altro effetto, è riconosciuta a coloro che abbiano perduto la madre per fatto di guerra.

(È approvato).

ART. 2.

Gli orfani di cui al precedente articolo possono chiedere, con domanda documentata, la iscrizione presso la rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra territorialmente competente.

Le rappresentanze provinciali dovranno decidere entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Avverso la mancata iscrizione gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale dell'Opera nazionale orfani di guerra entro 90 giorni dalla data di comunicazione del relativo provvedimento.

La decisione del Comitato nazionale è definitiva.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma ad alienare per trattativa privata alla provincia romana dell'Ordine dei Carmelitani della Antica Osservanza un'area di sua proprietà (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1877).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma ad alienare per trattativa privata alla Provincia romana dell'Ordine dei Carmelitani della Antica Osservanza un'area di sua proprietà ». (1877).

Sul provvedimento, già approvato dalla V Commissione permanente del Senato, il deputato Pucci Ernesto, Relatore, ha facoltà di riferire.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il Senato ha già approvato il disegno di legge che viene sottoposto al nostro esame.

La Provincia romana dell'Ordine dei Carmelitani dell'Antica Osservanza ha chiesto di poter demolire il fabbricato di proprietà del Fondo di beneficenza e di religione, sito in Roma e destinato attualmente a casa canonica della chiesa parrocchiale di San Martino ai Monti, officiata dalla Provincia stessa,

nonché di ottenere la cessione di piccola parte dell'area di risulta e di parte dell'area di un cortile, costituente una dipendenza di detta canonica, il tutto per l'estensione di metri quadrati 470 e del valore periziato di lire 28.200.000.

In corrispettivo di tale cessione, l'Ente religioso si è impegnato di ricostruire sulla rimanente area del demolendo fabbricato, nel termine di 5 anni, un nuovo edificio — di proprietà sempre del Fondo di beneficenza e religione — corrispondente per cubatura a quello attuale, ma improntato a criteri di modernità e con una più razionale distribuzione degli ambienti.

Tale edificio, progettato per una spesa preventiva in lire 42.000.000, sarebbe destinato, come quello da demolirsi, a canonica della Chiesa ed a sede delle Opere annesse.

A garanzia della propria obbligazione, la Provincia romana dei Carmelitani consente che sia iscritta ipoteca, per un pari valore di lire 42.000.000, sulla detta area di metri quadrati 470, nonché su immobili rustici ed urbani di sua proprietà, siti in Albano ed in Santa Marinella.

Sull'area acquisita l'Ordine religioso — che rinuncia, come da dichiarazione contrattuale, a qualsiasi conguaglio di valore — costruirà un fabbricato per la comunità.

Ritengo che il disegno di legge, dato lo scopo che si propone, possa essere approvato dalla nostra Commissione nel testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SANNICOLÒ. Chiedo, in primo luogo, se il provvedimento, data la materia, rientri nella competenza della nostra Commissione. Si tratta, infatti, di alienazione di beni di proprietà dello Stato per cui competente alla approvazione del disegno di legge, secondo me, dovrebbe essere la Commissione Finanze e tesoro.

A conferma di questo mio quesito sta il fatto che al Senato il provvedimento è stato discusso ed approvato dalla V Commissione (Finanze e tesoro).

PRESIDENTE. Quanto al merito?

SANNICOLÒ. Debbo dichiarare anche a nome degli altri colleghi del gruppo del partito comunista italiano, che possiamo approvare questo disegno di legge. E spiego subito il perché. Ci troviamo, nel caso, davanti ad un convento, o costruzione comunque adibita ad uso religioso, di cui è stata chiesta la demolizione a spese della Provincia ro-

mana dell'Ordine dei Carmelitani della Antica Osservanza. Si tratta di demolire una parte dell'immobile che è di proprietà del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per ampliarlo e ricostruirlo con criteri più moderni. Il rappresentante legale della Provincia romana dell'Ordine dei Carmelitani della Antica Osservanza, chiede l'autorizzazione di procedere alla demolizione, e relativa ricostruzione, giustificando questa richiesta non solo con le aumentate esigenze della parrocchia di San Martino ai Monti ma, specialmente, con il fatto che la parte da demolire presenta, egli dice, delle crepe che costituiscono un pericolo permanente per l'incolumità pubblica.

Ora, l'eliminazione di questo pericolo per la pubblica incolumità è di competenza dello Stato che è tenuto a provvedere a tutte le opere di rifacimento necessarie. È lo stesso Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, proprietario dell'immobile, che è tenuto ad esigere dallo Stato queste opere.

I Carmelitani hanno proposto: noi ci assumiamo l'onere della spesa in quanto approfittiamo di questa occasione per apportare allo stabile alcuni ampliamenti che si rendono, a nostro parere, necessari.

La spesa delle opere necessarie è valutata in 42 milioni di lire. Ebbene noi, dicono i Carmelitani, sosteniamo l'onere ed in cambio chiediamo la cessione del cortile interno della chiesa parrocchiale che ricopre un'area di 470 metri quadrati e che è stato valutato, in sede di perizia, in lire 28.200.000.

Indubbiamente, sembra trattarsi di un'operazione assai vantaggiosa per lo Stato. Lo sembra se si mettono a confronto i 42 milioni di lire, tanto è il costo del fabbricato che dovrà essere costruito dallo stesso Ente religioso su area di proprietà del Fondo di beneficenza, con i 28 milioni e 200.000 lire, importo che rappresenta il valore dell'area richiesta in contropartita!

In realtà, però, lo Stato non è affatto tenuto a spendere tutti questi milioni. Lo Stato è tenuto soltanto ad eseguire le opere di ripristino, di consolidamento delle strutture del fabbricato adibito a convento. Tutto il resto, se lo si vuole fare, resta a carico dell'Ente religioso e cioè della Provincia romana dell'Ordine dei Carmelitani della Antica Osservanza.

Ora, noi, non sappiamo come vanno suddivisi questi 42 milioni di lire. E, cioè, non sappiamo quanti ne verrebbero spesi per le opere di restauro e quanti per opere di ampliamento!

Sembra, tuttavia, più logico e più rispondente anche alle stesse esigenze dei Carmelitani, che lo Stato provveda alle opere di sua competenza e che, eventualmente, intervenga anche la Provincia romana dell'Ordine dei Carmelitani della Antica Osservanza, per gli ampliamenti che ritiene necessari apportare alle opere esistenti, mentre il cortile attiguo alla chiesa parrocchiale di San Martino ai Monti è opportuno rimanga di proprietà dello Stato attraverso il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, tanto più che, se non andiamo errati, questi 470 metri quadrati di terreno sono vincolati, per destinazione, all'uso interno della chiesa, per cui non si dà il caso che possano venir in altro modo alienati e, quindi, le cose restano esattamente come prima!

GREPPI. Un chiarimento, suggerito dall'intervento dell'onorevole Sannicolò. I 42 milioni di lire verrebbero spesi interamente dalla Provincia romana dell'Ordine dei Carmelitani della Antica Osservanza?

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Sì. E spesi per un immobile da costruirsi su area di proprietà del Fondo di beneficenza e di religione e che resterebbe di proprietà del Fondo stesso! Non solo, ma quella parte della spesa che concerne le migliorie e gli ampliamenti, non parliamo per ora degli oneri relativi alle spese di restauro e di consolidamento dell'immobile, è appunto rappresentata dalla differenza che intercorre tra l'ammontare della spesa che sostengono i Carmelitani per la ricostruzione dell'edificio ed il valore attribuito, in sede di perizia, al terreno da permutare, terreno che è già adibito ad uso della parrocchia e, quindi, gravato di servitù, per cui il suo valore è stato nettamente contenuto quando si consideri che viene valutato a sole 60 mila lire al metro quadrato.

GREPPI. Ancora una cosa. L'onere di questo lavoro dovrebbe gravare sullo Stato solo in parte?

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. L'edificio è di proprietà del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma. Dovrebbe essere demolito e ricostruito per lo meno nelle sue attuali strutture. I Carmelitani desiderano, in occasione di questi lavori, apportarvi degli ampliamenti in relazione alle attuali esigenze di culto per cui si assumono l'onere anche per la parte relativa alla demolizione e ricostruzione dello stabile.

GREPPI. Ma, qualora non subentrassero i Carmelitani, la spesa a chi competerebbe?

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Evidentemente allo Stato attraverso il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.

SANNICOLÒ. Mi pare, comunque, che la soluzione da me suggerita sia la più ovvia in quanto con essa le cose restano tali e quali erano prima, e la proprietà non cambia!

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Indubbiamente, sul piano teorico, le osservazioni dell'onorevole Sannicolò sono esatte. Infatti, se ciascuna delle parti si attenesse alla propria diretta competenza, lo Stato dovrebbe procedere ai lavori di demolizione e di ripristino, quanto meno parziali. Le possibilità del Fondo di beneficenza e di religione sono, tuttavia, relative.

Pertanto, procedere a dei semplici lavori di rafforzamento dell'immobile, sarebbe denaro sprecato in quanto lo stabile, che serve alla vita della parrocchia, risulterebbe sempre insufficiente alla funzionalità propria ed a quella della Chiesa vicina. E per questo che i Carmelitani hanno detto: riconosciamo che non possiamo chiedere al Fondo di provvedere a qualcosa di più che non sia l'obbligo specifico che ad esso compete per cui, avendo bisogno di ampliare lo stabile, siamo disposti noi a provvedere a tutte le spese; chiediamo soltanto che, in compenso di questo onere complessivo che andiamo a sostenere, ci venga riconosciuta la proprietà del cortile interno. Ora, se si tien conto del fatto che l'intero edificio, come ha detto prima l'onorevole Relatore, rimane di proprietà del Fondo di beneficenza e di religione, bisogna pur dire che il Fondo medesimo se non ha un arricchimento certamente non soffre una perdita.

In conclusione, se rincriscimento vi è da parte del Governo, questo è dovuto soltanto al fatto che, purtroppo, per 470 metri quadrati di terreno rappresentati da un semplice cortile, si sia dovuto scomodare il Parlamento!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

#### ART. 1.

Il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma è autorizzato ad alienare alla Provincia romana dell'Ordine dei Carmelitani della Antica Osservanza, con sede in Roma, un'area di metri quadrati 470 attigua alla chiesa parrocchiale di San Mar-

tino ai Monti in Roma, con ingresso dal viale del Monte Oppio, periziata per lire 28.200.000; e ad accettare quale corrispettivo, un fabbricato, del valore di lire 42 milioni, che dovrà essere costruito dallo stesso Ente religioso su area di proprietà del Fondo di beneficenza.

(È approvato).

#### ART. 2.

Il Ministro dell'interno provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo contratto.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

#### **Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Villa Ruggero ed altri: Modificazione degli articoli 12 e 15 della legge 13 marzo 1958, n. 365, concernente l'Opera nazionale per gli orfani di guerra (1007).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Villa Ruggero e altri: « Modificazione degli articoli 12 e 15 della legge 13 marzo 1958, n. 365, concernente l'Opera nazionale per gli orfani di guerra ». (1007).

Il Relatore, onorevole Dal Canton Maria Pia, ha facoltà di svolgere la relazione.

DAL CANTON MARIA PIA, *Relatore*. Credo che non occorran molte parole per spiegare la portata di questa proposta di legge, già approvata dalla nostra Commissione nella passata legislatura. Si tratta di inserire nelle giunte esecutive del comitato nazionale e dei comitati provinciali dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra un rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra nonché un rappresentante dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

È noto che le due associazioni predette hanno la tutela degli interessi morali e materiali di due categorie di cittadini altamente meritevoli ed è logico che i loro rappresentanti entrino a far parte della giunta esecutiva del comitato nazionale e dei comitati provinciali dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra in modo da collaborare alla migliore gestione dell'Ente tanto al centro come alla periferia.

Propongo, quindi, alla Commissione di approvare la proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede la parola la dichiaro chiusa.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi osservazioni o emendamenti porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 12 della legge 13 marzo 1958, n. 365, è sostituito dal seguente:

« Nel seno del Comitato nazionale è costituita una Giunta esecutiva presieduta dal presidente o, in sua vece, dal vicepresidente, e composta dei delegati dei Ministeri del tesoro e della giustizia, dei delegati dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, e di altri due membri del Comitato medesimo, scelti da esso ».

(È approvato).

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 15 della legge 13 marzo 1958, n. 365, è sostituito dal seguente:

« Nel seno del Comitato provinciale è costituita una Giunta esecutiva presieduta dal presidente o, in sua vece, dal vicepresidente, e composta di due membri del Comitato medesimo all'uopo designati, del giudice tutelare, del delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, del delegato del Comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e del delegato della Sezione provinciale dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Villa Ruggero ed altri: Disposizioni a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra. (1246).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Villa Ruggero e altri: « Disposizioni a favore dell'Associazione na-

zionale famiglie caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra ». (1246).

Il Relatore, onorevole Russo Spina, è assente per cui la discussione della proposta di legge è rinviata ad altra seduta.

**Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sangalli ed altri: Norme per l'applicazione della tassa di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani interni (939).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sangalli ed altri: « Norme per l'applicazione della tassa di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani interni ». (939).

Il Relatore, onorevole Borin, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BORIN, *Relatore*. La proposta di legge in esame consta del seguente articolo unico:

« L'articolo 269 del testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

La tassa è dovuta da chiunque occupi o conduca locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta e trasporto è istituito regolarmente a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia.

È tuttavia consentito ai comuni, quando la particolare situazione edilizia locale ne dimostri la necessità, di applicare il tributo a carico del proprietario dei locali, salvo rivalsa nei confronti dell'occupante o conduttore.

L'istituzione della tassa a carico del proprietario deve essere deliberata dal Consiglio comunale, ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

La cessazione, nel corso dell'anno, dalla occupazione o conduzione dei locali sopra indicati, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata ».

I proponenti fanno presente nella relazione che accompagna la proposta di legge che il costo dell'esazione di un tributo deve evidentemente esser inferiore al gettito, altri-

menti ne è inutile l'applicazione. Fanno, quindi, l'esempio del comune di Milano, osservando che per questa tassazione deve mettere a ruolo ben 750.000 contribuenti, per cui la spesa di esazione che l'esattoria sostiene per questa tassa è assai rilevante.

L'onorevole Sangalli propone, quindi, che la tassa, anziché essere corrisposta dagli inquilini, sia pagata dai proprietari degli stabili. In questo modo — sempre relativamente alla città di Milano — il numero delle persone tassate verrebbe ridotto a 25.000 unità, con una spesa notevolmente inferiore per il comune.

I proponenti, a sostegno della loro proposta di legge, adducono che questo principio è già applicato per l'esazione del tributo fognature e rilevano che, specialmente nei fabbricati moderni, la raccolta dei rifiuti avviene a mezzo di una specie di canna di scarico, nella quale i cittadini versano i rifiuti, che vengono raccolti nel seminterrato del fabbricato, per essere poi trasportati altrove.

Ho cercato di prevenire, individuandole, quali potrebbero essere le eventuali obiezioni a questa proposta di legge. La prima è di carattere generale, perché mentre si va predicando la massima autonomia dei comuni, con questa proposta di legge si vincolerebbero i comuni. Però è da mettere in evidenza che i proponenti non parlano di obbligo per i comuni di adottare questo sistema, ma di semplice facoltà.

La seconda osservazione è che, applicando questa tassa ai proprietari, si esige un corrispettivo da chi non usufruisce del servizio. Però, soccorre la proposta di legge, disponendo che i proprietari hanno il diritto di rivalsa nei confronti degli inquilini.

La terza obiezione è questa: sappiamo che quando in un fabbricato c'è un solo contatore dell'acqua, ed il proprietario paga per tutti dividendo poi la somma in tante quote quanti sono i singoli inquilini, avvengono delle liti continue, perché ciascuno sostiene di avere adoperato meno acqua degli altri. Lo stesso potrebbe avvenire nel caso della raccolta dei rifiuti; quando il proprietario si presentasse per esigere la rivalsa nei confronti degli inquilini potrebbe trovarsi di fronte a difficoltà e a controversie. Se tutti gli appartamenti fossero della medesima ampiezza, o tutti i vani adibiti allo stesso uso, non ci sarebbe luogo per contestazioni, ma non sempre gli appartamenti hanno le stesse dimensioni o destinazioni. Anche a questa obiezione però si rimedia, stabilendo che il pro-

prietario abbia una bolletta staccata per ogni inquilino.

Si può, inoltre, obiettare che siamo ancora in regime di fitti bloccati e potrebbe accadere che qualche inquilino, sapendo che il proprietario non ha azione nei suoi confronti si opponesse alla richiesta di pagamento affermando che provvede in proprio all'asporto delle immondizie.

Comunque, a parte queste osservazioni; sono del parere che la proposta di legge possa essere accolta, perché agevola specialmente i grossi comuni dando ad essi la possibilità di ricavare un introito più concreto da questa tassa, riducendo le spese di esazione.

VILLA GIOVANNI. Noi siamo in linea di massima favorevoli alla proposta di legge, tanto più che non si viene a ledere l'autonomia comunale, ma si dà « facoltà » ai comuni di cambiare il sistema di esazione, quando le circostanze lo richiedano. La preoccupazione del Relatore circa la ripartizione della tassa non ha motivo di essere, perché la tassa viene ripartita in base ai metri quadrati di superficie dei singoli appartamenti. Si tratta, quindi, di un calcolo matematico. Tanto un alloggio misero quanto un alloggio signorile, se ambedue sono della stessa ampiezza, pagano la stessa tassa, poiché la legge vieta di fare una ripartizione secondo la qualità degli alloggi. Detto questo mi pare, però, che dobbiamo limitarci a dare la facoltà ai comuni di applicare il nuovo sistema lasciando immutate le altre norme oggi in vigore. Nella proposta di legge si dice, ad esempio, che la tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. Sembrerebbe una cosa giusta, però la legge in vigore, invece, stabilisce che la tassazione decorre dal momento in cui viene istituito il servizio, perché praticamente molti inquilini potrebbero rifiutarsi di usare di questo servizio, provvedendo per conto proprio all'asporto o alla distruzione dei rifiuti e l'utenza, in questo modo, potrebbe non avere mai inizio. Invece, dal momento che il comune istituisce il servizio tutti coloro che occupano un determinato spazio sono tenuti per legge a corrispondere la tassazione.

Ripeto, perciò, che possiamo dare la facoltà ai comuni di applicare il nuovo sistema, lasciando però invariate tutte le altre norme vigenti.

FERRI. La legge oggi consente, a chi desidera, di non usufruire del servizio e di non pagare. Infatti l'articolo 269 stabilisce che non sono tenuti al pagamento del corrispettivo

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1960

coloro che non profittano del servizio comunale e provvedono altrimenti all'aspetto delle immondizie dai locali di loro pertinenza, quando sia riconosciuto dall'ufficio municipale d'igiene che i mezzi adoperati sono conformi alle esigenze di sanità ed alle esigenze locali. Invece la proposta di legge Sangalli non consente questo.

PRESIDENTE. Il primo capoverso dell'articolo unico della proposta di legge supera questa difficoltà, perché stabilisce che la tassazione è dovuta da chiunque occupi o conduca locali a qualsiasi uso adibiti.

VILLA GIOVANNI. Ma oggi questa norma trova attenuazioni o addirittura è annullata da altre disposizioni, perché i comuni che istituiscono tale servizio non tassano chi può dimostrare che porta via le immondizie per proprio conto.

PRESIDENTE. Ma dal momento che la proposta di legge rende obbligatoria la tassa, mi pare che ogni questione venga meno. Diviene un servizio obbligatorio.

VILLA GIOVANNI. Comunque, indipendentemente da queste considerazioni, mi pare che se dicessimo che la tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è istituito il servizio, sarebbe meglio.

PRESIDENTE. Ho l'impressione che quel comma è stato messo soltanto per dare il modo di sapere come riscuotere, in quanto si crea un altro destinatario del pagamento.

VILLA GIOVANNI. E per il vecchio destinatario come si fa? Questa tassazione è già istituita.

PRESIDENTE. E la rendiamo obbligatoria.

VILLA GIOVANNI. È già obbligatoria dove il servizio è istituito e c'è già una regolamentazione. Oggi non abbiamo bisogno di modificare la decorrenza della tassa. Limitiamoci a modificare il destinatario.

FERRI. A me pare che siamo d'accordo sul criterio informatore della legge, ma andiamo a toccare una materia delicata per le entrate comunali. Quindi, bisogna stare attenti a non creare delle difficoltà.

Io debbo, inoltre, osservare, per correttezza legislativa, che il testo unico vigente parla di corrispettivo di servizio. Non so quindi quanto sia esatto nella proposta di legge Sangalli parlare di tassazione. La tassazione non è soltanto un corrispettivo di servizio...

PRESIDENTE. L'articolo 269 della legge sulla finanza locale usa questa parola e, quindi, la proposta di legge Sangalli la ripete. Nella relazione che accompagna la pro-

posta di legge è riportato proprio questo articolo 269 del testo unico sulla finanza locale.

FERRI. Non intendo far qui la questione se sia corretto o meno! Ma a questo punto, onorevoli colleghi, io direi di aggiornare la discussione per avere tempo di esaminare bene la materia che ha degli aspetti delicati.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. I proponenti dicono: « L'articolo 269 del testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente... ». Ora, questo articolo 269, sia esso stato applicato o meno, è estremamente chiaro; esso dice: « Il corrispettivo è dovuto dagli inquilini di case, di appartamenti e dai conduttori di locali a qualunque uso adibiti ». C'è, poi, un secondo comma che dice: « Non sono tenuti al pagamento del corrispettivo coloro che non profittano del servizio comunale ». Quindi, il solo fatto che esista un servizio comunale non vincola tutti al pagamento. E prosegue ancora: « e provvedendo altrimenti al trasporto delle immondizie dei locali di propria pertinenza, quando sia riconosciuto dall'ufficio municipale d'igiene che i mezzi da essi adoperati sono conformi alle esigenze della pubblica sanità ed alle disposizioni dei regolamenti locali ». Quindi l'articolo così, come noi lo leggiamo ora, a parte il presupposto delle condizioni sanitarie, ecc. prevede, pur esistendo un servizio comune, la possibilità di una esenzione. Nella proposta di legge, invece, si parla di « dovere », senza eccezione alcuna. E, questo, è un primo concetto da tenere presente. Perché non è infatti piccola cosa quella di togliere la possibilità agli inquilini di organizzarsi o meno per gestire eventualmente un determinato servizio per conto proprio!

La seconda cosa, di un certo rilievo, è rappresentata dalla possibilità di spostare l'onere dall'inquilino al proprietario. E cosa di non poco conto perché anche sotto questo aspetto possono sorgere diversi problemi. Abbiamo visto che la decorrenza dell'onere di questo pagamento avrebbe luogo dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. D'altro lato la cessazione dell'obbligo del pagamento della tassa decorre dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui la domanda di cessazione dell'utenza viene presentata. In questo caso, che cosa si dovrà indicare nei contratti di affitto? Quando un inquilino interrompa ad esempio il 10 o il 20 gennaio il rapporto di affitto deve tuttavia pagare la tassa per la raccolta dei rifiuti fino al 30 giu-

gno successivo perché, di fatto, il proprietario ne è gravato fino a quella data?

Facciamo l'ipotesi estrema: il caso di un proprietario di un palazzo di dieci alloggi che restino tutti sfitti per un certo tempo. In questo caso il proprietario si vedrà piovare addosso altrettanti canoni semestrali completi! Per quale ragione?

Secondo il mio punto di vista, la rivalsa del proprietario nei confronti dell'inquilino è poco pratica. Oggi, con la attuale legislazione, le cose sono chiare: chi beneficia di questo servizio paga e dato che nel caso specifico è l'inquilino ad usufruirne è quest'ultimo che paga. Inoltre si dice: chi non vuole beneficiare di questo servizio organizzato dal comune non lo paga. Con la proposta in discussione si afferma, invece, il principio che è il comune che esercita il servizio per cui i proprietari sono tenuti a pagare e, quindi, a rivalersi sugli inquilini. Mi sembra che sia un sistema più burocratico.

D'altra parte non sono contrario ad un rinvio, chiamando qui, in una prossima seduta, qualcuno dei proponenti e vedere insieme, tra l'altro, se il dare una facoltà come questa al comune sia giuridicamente valido o meno. Poiché diversi onorevoli proponenti sono originari di alcune grandi città ed avranno studiato il problema *in loco* potranno dissipare le nostre preoccupazioni con delle argomentazioni suffragate dalla pratica e dalla situazione evidente nei comuni più grandi.

**PRESIDENTE.** Prima di continuare nella discussione debbo far presente alla Commissione che il titolo secondo della legge sulla finanza locale è stato modificato e che l'articolo 269 è del seguente tenore: « La tassa è dovuta da chiunque occupi, oppure conduca locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta e trasporto è istituito regolarmente a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. La cessazione, nel corso dell'anno della occupazione o conduzione dei locali sopra indicati, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui la domanda è stata presentata ».

Questo articolo è riportato integralmente nella proposta di legge solo che, dopo il primo comma, è stato inserito un nuovo comma, quello che concerne la facoltà riconosciuta ai commi di applicare la tassa anche ai pro-

prietari degli immobili. In ogni modo, allo scopo di approfondire meglio la materia, credo sia opportuno rinviare il seguito della discussione ad una prossima seduta.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Assunzione a carico del bilancio dello Stato della spesa relativa al trasporto oceanico di merci assistenziali donate da organizzazioni assistenziali volontarie statunitensi ed inviate in Italia ad altri enti per la distribuzione (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (1744).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione a carico del bilancio dello Stato della spesa relativa al trasporto oceanico di merci donate da organizzazioni assistenziali volontarie statunitensi ed inviate in Italia ad altri enti per la distribuzione ». (1744).

Il provvedimento, già approvato dalla competente Commissione del Senato, ha avuto il parere favorevole della V Commissione (Bilancio e partecipazioni statali). Il Relatore, onorevole Elkan, ha facoltà di riferire.

**ELKAN, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame ed approvato dal Senato venne presentato al Parlamento già alla fine della passata legislatura. Con questo provvedimento si intende sanare una situazione che presenta aspetti importanti, soprattutto di carattere internazionale.

L'Ente nazionale distribuzione soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) ha ricevuto sin dal 1949, com'è noto, dall'America merci, per un valore di circa 20 miliardi di lire, donate dalle organizzazioni assistenziali volontarie statunitensi. Questi beni di consumo vengono inviati in Italia e distribuiti ai vari enti, contribuendo indubbiamente allo sforzo che il Governo compie in favore dell'assistenza pubblica. Dette merci, fino al 1956, sono state trasportate in Italia a spese del Governo statunitense con un onere annuo di circa 1.650 milioni. Nel 1956, però, l'Ambasciata americana in Italia fece presente al nostro Governo che il Governo americano non riteneva di doversi ulteriormente sobbarcare di questa spesa ed invitava il Governo italiano ad assumere in proprio l'onere dei noli così come avviene per altri paesi. Di fronte al costo, invero notevole, di questi noli, il

Governo cercò di trovare una soluzione. Dopo una serie di trattative fra il Governo U.S.A. e quello italiano si raggiunse un accordo in base al quale ciascuna delle due parti contraenti si accollava il 50 per cento della spesa. Questo nuovo onere venne, quindi, iscritto nel fondo speciale dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58, ma sino ad oggi non si è potuta varare la apposita legge che autorizza il Governo italiano a far fronte a questo impegno.

Per questo motivo prego la Commissione di approvare il disegno di legge anche in considerazione dell'enorme beneficio che al nostro paese deriva dal ricevere queste merci e del fatto che l'impegno si riferisce ad un solo anno cioè al 1957.

So che in seno alla Commissione sono state espresse perplessità e preoccupazioni circa l'organizzazione stessa dell'E.N.D.S.I. Ma, dato che sono relatore anche su l'altro provvedimento che concerne il contributo che lo Stato italiano è chiamato a dare a questo ente, per il suo funzionamento in Italia, mi permetto, fin d'ora, di invitare gli onorevoli colleghi di rinviare le proprie obiezioni ed osservazioni sull'organizzazione e l'attività dell'E.N.D.S.I. al momento in cui affronteremo la discussione di quest'altro provvedimento. Chiedo, intanto, che la Commissione voglia approvare stamane questo disegno di legge che investe, in particolare, il tema dei rapporti fra Governo italiano e Governo statunitense.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**GREPPI.** Si è parlato da parte dell'onorevole Relatore di un impegno che sarebbe stato assunto dal Governo italiano al quale si deve dare esecuzione con questo disegno di legge. Qual è esattamente questo impegno?

**PRESIDENTE.** Si tratta della convenzione intervenuta tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America ed approvata, come è specificato nell'articolo 1 del disegno di legge in esame, con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 ottobre 1949, n. 1174. È il noto accordo sui pacchi-dono. In esso è detto esattamente: « Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note intervenuto tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in data 26 novembre 1948 col presente decreto, ecc. ». Seguono quindi i testi delle note scambiate fra i due Governi.

**GREPPI.** Tutto questo non mi persuade. Fino al 1956 l'America ha continuato a sopportare le spese di trasporto e non si è tenuto conto di questo accordo...

**ELKAN, Relatore.** L'accordo prevedeva la possibilità di fare affluire delle merci a carattere assistenziale in Italia per essere assegnate all'ente a ciò preposto ed il Governo degli Stati Uniti si assumeva completamente la spesa dei noli transoceanici. Però, nel 1956, l'Ambasciata americana ha fatto presente che questa spesa, che gravava completamente sul bilancio degli Stati Uniti, non poteva più essere sopportata, anche perché, dato il volume ed il valore dell'afflusso delle merci in Italia sembrava opportuno che il Governo italiano assumesse in proprio l'onere almeno dei noli transoceanici. In seguito alla nostra richiesta di diminuire l'onere della spesa, si è giunti ad un accordo, per cui l'Italia si impegna a pagare il cinquanta per cento.

**GREPPI.** La situazione rimane alquanto sconcertante, perché noi sappiamo quanto andiamo a pagare per rimborso spese di trasporto, ma non conosciamo il valore delle merci che riceviamo dagli Stati Uniti.

**ELKAN, Relatore.** Circa venti miliardi.

**GREPPI.** Questa è una valutazione che non so come possa essere precisata. D'altra parte questo disegno di legge è in contrasto col carattere che avrebbe il dono fattoci dagli Stati Uniti. La spesa di trasporto potrebbe incidere profondamente ed anche in eccesso sul valore delle cose che vengono mandate in Italia.

Di fronte a una situazione così strana e ad una imprecisione sul rapporto tra ciò che si dà e ciò che si riceve, imprecisione che allo stato delle cose non siamo in grado di superare, credo sia meglio mandare il provvedimento in aula per la discussione.

**PRESIDENTE.** In rapporto al chiarimento chiesto dall'onorevole Greppi, faccio presente che nella lettera a) dell'allegato alle note scambiate tra l'Italia e Stati Uniti è detto che il costo per questo servizio grava sui fondi speciali che sono messi a disposizione del Governo italiano. Questa convenzione è stata ratificata con legge. Quindi, per questa parte, si tratta soltanto di dare esecuzione a un impegno internazionale.

**CARRASSI.** Io sono d'accordo con le preoccupazioni espresse dall'onorevole Greppi in merito a questo provvedimento di legge. Rammento che alcuni mesi fa, durante la discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, indipendentemente dal fatto che fosse o meno all'ordine del giorno un qualunque provvedimento riguardante questa materia, chiesi che il Governo ed il relatore riferissero sulla situazione dell'E.N.D.S.I. Il Presidente ci disse allora che

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1960

stava per arrivare dal Senato un provvedimento di legge — che è appunto quello oggi in esame — e che in sede di esame di tale provvedimento si sarebbe svolta una ampia discussione sulle attività e finalità di questo Ente. Mi pare che qualche seduta fa — io non ero presente — questo disegno di legge venne già all'ordine del giorno della nostra Commissione e fu riconosciuta la necessità dell'esame abbinato con l'altro provvedimento che tende sanare la situazione finanziaria dell'E.N.D.S.I. Anche in questa occasione fu sostenuta da un collega la necessità, prima di decidere, di avere un quadro completo della situazione, che non riguarda tanto la valutazione dei noli e dei costi, quanto un esame sulla funzionalità e sulla ragione d'essere dell'E.N.D.S.I.

Noi non riteniamo che per questo disegno di legge sia necessaria la discussione in aula, però riteniamo opportuna una discussione abbinata con l'altro provvedimento, che trovasi anch'esso all'ordine del giorno, ed una relazione informativa sulla situazione dell'E.N.D.S.I. In base al risultato di questa discussione, la Commissione prenderà le proprie decisioni. Comunque, se la discussione si svolgerà nel modo che ho proposto, potremo anche approvare questo disegno di legge e, caso mai, riservarci sull'altro provvedimento. Se la Commissione non accetterà di fare un esame complessivo sulla situazione dell'E.N.D.S.I., saremo costretti ad accogliere la proposta dell'onorevole Greppi, perché il provvedimento sia rimesso per la discussione in aula.

PRESIDENTE. Per dar modo alla Commissione di fare un esame approfondito in rapporto all'E.N.D.S.I. ed alla sua attività, ho ritenuto opportuno scindere la discussione del disegno di legge, ora all'ordine del giorno, da quella dell'altro provvedimento. È esatto che, in un primo momento, si era del parere di dare corso ad una discussione abbinata, perché sembrava che i due provvedimenti vertessero sulla stessa materia; invece, sostanzialmente, non è così, perché un provvedimento riguarda l'attività dell'E.N.D.S.I. in Italia e, questo oggi in discussione, concerne l'attuazione pratica di un impegno internazionale.

Perciò, fermo restando che la Commissione in una prossima seduta — anche nella settimana entrante — si occuperà in maniera approfondita del problema dell'E.N.D.S.I., mi permetto di suggerire alla Commissione di concludere oggi l'esame del disegno di legge n. 1744, proprio perché non mi sembra op-

portuna una discussione in rapporto ad un obbligo internazionale assunto dal nostro Governo.

FERRI. Io insisto perché venga rinviato l'esame anche di questo disegno di legge.

CARRASSI. Da due anni si aspetta di liquidare questi debiti verso gli Stati Uniti; si può quindi, aspettare anche altre due settimane!

BERTINELLI. Poiché ci sono degli aiuti che ci vengono forniti gratuitamente dagli Stati Uniti, mi pare che l'unica cosa da fare sia di pagare le spese di trasporto. Però, siccome la spesa è notevole, abbiamo anche il diritto di conoscere l'entità di questi aiuti e come funziona l'ente destinato alla loro distribuzione. Venga, quindi, presentato al Parlamento un bilancio dell'E.N.D.S.I., in modo che si sappia a chi e in che modo questi aiuti sono distribuiti e con quale spesa di esercizio.

ELKAN, *Relatore*. Avevo già anticipato le preoccupazioni degli onorevoli colleghi, specialmente della sinistra. Però, insisterei per l'approvazione del disegno di legge in esame, in quanto rischiamo di continuare a far fare una brutta figura al nostro Governo nei confronti del Governo americano. L'organizzazione ed il modo di distribuzione dei soccorsi da parte dell'E.N.D.S.I. sono questioni che hanno la loro importanza, ma non sostanziale in questo momento. Fino al 1956 il Governo italiano ha potuto ottenere che tutte le spese venissero sostenute dagli Stati Uniti. In seguito ad un nuovo accordo, si è riusciti a concordare che la spesa venisse sostenuta per una metà dal Governo italiano e per l'altra metà dall'associazione delle organizzazioni donatrici. Ora, se la Commissione ritarda ad approvare questo disegno di legge che è stato già approvato dal Senato, metterà il Governo italiano in una posizione completamente falsa nei confronti del Governo americano.

Per quanto riguarda tutto il problema dell'E.N.D.S.I., del suo bilancio, del criterio di distribuzione degli aiuti e della quantità di questi ultimi, potrò riferire ampiamente nella discussione che avverrà sull'altro provvedimento di legge che è già presso la nostra Commissione e di cui sono relatore. Tutti i colleghi potranno, allora, impegnarsi nella discussione con interventi sostanziali. Ma non vorrei che l'abbinamento di questi due provvedimenti comportasse un ulteriore rinvio, mentre tutti noi, anche per un senso di dignità nazionale, dovremmo impedire il perpetuarsi di una situazione di disagio in cui già da tre anni il Governo italiano si trova

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1960

per non avere definito uno strumento legislativo che gli permetta di fare onore agli impegni di carattere internazionale.

Insisto, quindi, vivamente su questo mio orientamento.

FERRI. Mi rendo conto, anche io, che il provvedimento in esame non è altro che l'esecuzione di un accordo internazionale. Quindi non appare sostenibile in questa sede una discussione sulla struttura, sul carattere e sul funzionamento dell'E.N.D.S.I. Però i colleghi si debbono rendere conto che da sette anni — e forse da dodici — ogni volta che si chiedono miliardi per il bilancio dell'E.N.D.S.I. o per pagare i trasporti delle merci, noi abbiamo insistito per una definizione di questa materia e per una illustrazione completa sul funzionamento dell'E.N.D.S.I.; è vero, ci sono state fatte delle promesse, ma sono rimaste regolarmente lettera morta.

PRESIDENTE. Possiamo fissare la discussione dell'altro disegno di legge sull'E.N.D.S.I., il 764, per la prossima settimana.

FERRI. Io dico: si rinvi la discussione di questo disegno di legge alla prossima settimana. Il Governo italiano è inadempiente da tre anni ad un impegno internazionale; può aspettare ancora una settimana. Noi non subordiniamo l'approvazione di questo disegno di legge all'altro provvedimento, ma vogliamo, per lo meno, una relazione, magari scritta, sulla finalità dell'E.N.D.S.I. e venerdì prossimo approveremo questo disegno di legge. Ci sono già dei precedenti di richieste della Commissione per cui la relazione del relatore fosse stampata, come avvenne, tra l'altro, per la relazione che nella passata legislatura fece l'onorevole Lucifredi sul provvedimento per il consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana. Questa relazione venne stampata e distribuita, pur rimanendo ancora nell'ambito della Commissione. Venga quindi presentata alla Commissione una relazione scritta sull'E.N.D.S.I. e venerdì prossimo si darà il via al provvedimento.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono particolarmente sensibile a quelli che sono i diritti ed i doveri del Parlamento e condivido in pieno il parere di coloro i quali considerano un grosso pericolo l'esistenza di gestioni di pubblico interesse capaci di sfuggire al controllo delle Camere. Del resto, i grossi enti che maggiormente vengono presi di mira dalle critiche e dalle polemiche, sanno benissimo che noi, parlamentari, non intendiamo venir meno ai nostri compiti, che sono soprattutto di attenta sorveglianza nell'interesse del paese.

È, quindi, evidente che anche io non posso che essere favorevole a che sia affermata l'assoluta preminenza del Parlamento nella conoscenza di tutto ciò che ha attinenza alla pubblica amministrazione.

Del resto, allorché avevo l'onore di presiedere la Commissione interni, ebbi occasione di affermare che per noi parlamentari era di somma importanza non tanto l'importo dei contributi erogati dallo Stato, quanto una esauriente e convincente illustrazione dei motivi che stavano alla base della concessione di tali contributi e, quindi, di riportare almeno la persuasione della opportunità se non proprio della necessità di tali erogazioni.

Pertanto, se anche la Commissione riterrà che nel caso dell'E.N.D.S.I. la concessione di un qualsiasi contributo debba essere condizionata alla presentazione del bilancio annuo della gestione accompagnato da una convincente illustrazione, per modo che il sistema delle entrate e delle spese venga ampiamente documentato, non sarò certo io ad oppormi perché, così facendo, si afferma il diritto del Parlamento.

Scendendo ora al caso particolare sollevato dal disegno di legge in esame, occorre tener presente un fatto che sposta un po' i termini della questione: noi ci troviamo di fronte ad un provvedimento che ratifica semplicemente l'esecuzione di un accordo intervenuto attraverso uno scambio di note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in data 28 novembre 1948 ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 1175; inoltre, la ratifica che oggi il Governo chiede riguarda un rimborso relativo a merci trasportate negli anni 1956 e 1957.

Si tratta, cioè, di un impegno ormai passato per così dire agli archivi, in quanto la merce è regolarmente arrivata in Italia, proprio perché vi era l'accordo per il rimborso spese. Pertanto, mentre ribadisco che sono del parere di mettere il Parlamento nella condizione di avere una esatta e approfondita conoscenza sulle finalità, gestione, attività dell'E.N.D.S.I. e sui metodi adottati per la distribuzione in Italia di soccorsi sotto forma di merci donate, tuttavia non posso non sottolineare che quanto contemplato dal provvedimento in esame è un caso particolare, pressoché passato in giudicato, se così si può dire, e quindi dobbiamo ratificarlo.

La discussione che si è sviluppata, peraltro, risulterà sempre proficua in quanto avremo stabilito il principio che per ogni ulteriore contributo a favore dell'E.N.D.S.I.

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1960

il Parlamento dovrà essere ampiamente ragguagliato, per mezzo di un bilancio dettagliato, intorno alle fasi, ai metodi usati ed alla opportunità per lo Stato italiano di far fronte ai singoli stanziamenti a titolo di rimborso, così da vagliare le ragioni ed i modi che hanno informato l'azione dell'ente.

Nel comprendere quindi l'atteggiamento e le richieste avanzate in particolar modo dall'opposizione, non posso fare a meno di invitare gli onorevoli colleghi a prendere atto della situazione del nostro orientamento concorde per il futuro e, quindi, di approvare il disegno di legge in esame.

CARRASSI. Comprendo ed apprezzo le argomentazioni dell'onorevole Sottosegretario Scalfaro e la necessità di chiudere questa pendenza. Però, in quanto ritengo che non ci voglia troppo tempo per avere la relazione scritta sulle attività dell'E.N.D.S.I., dico che la questione deve essere, una volta per sempre, definita perché, se non erro, ne parliamo ad ogni ripresa dei nostri lavori.

Noi non possiamo considerare sotto un differente aspetto l'esame del bilancio dell'E.N.D.S.I. e la discussione del provvedimento all'ordine del giorno oggi. Io penso che è bene, prima di tutto, esaminare il bilancio dell'ente e, poi, caso mai, se tale esame minacciasse di andare troppo per le lunghe, dichiararci disposti ad approvare il provvedimento di legge in esame.

Preghiamo, quindi, che venga adottata tale procedura, con un impegno, magari, di urgenza.

PRESIDENTE. L'onorevole Carrassi propone in sostanza un rinvio della discussione con l'impegno che il provvedimento oggi in esame venga posto all'ordine del giorno della prossima seduta, in modo da consentire all'onorevole Elkan di presentare una dettagliata relazione scritta sull'E.N.D.S.I.

Pongo in votazione tale proposta di rinvio.

(È respinta).

FERRI. Gli onorevoli colleghi della maggioranza hanno voluto respingere la nostra proposta di rinvio. Sarebbe facile, ora, per noi, chiedere la rimessione del provvedimento in Aula. Però, ritengo non sia necessario dare corso a questa nuova fase procedurale, in quanto sono stati assunti precisi impegni da parte del Governo (ed anche dal Presidente della Commissione e dallo stesso Relatore) ed insistere nella nostra richiesta sarebbe come non dare credito alle assicurazioni fornite.

Ritengo, pertanto, d'accordo con gli altri colleghi che l'hanno con me firmata, di non dare più corso alla richiesta di rimessione del disegno di legge all'Assemblea. Dichiaro, però, che il mio gruppo esprimerà voto contrario al disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 1137,5 milioni per il rimborso all'Ente nazionale distribuzione soccorsi in Italia (E. N. D. S. I.) dei noli oceanici pagati per il trasporto delle merci donate e inviate in Italia nello esercizio finanziario 1956-57 e nel primo quadrimestre dell'esercizio 1957-58 da organizzazioni assistenziali volontarie statunitensi, ai sensi dello scambio di Note intervenute tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in data 26 novembre 1948, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 1174.

(È approvato).

## ART. 2.

L'onere di cui al precedente articolo sarà fronteggiato, per lire 825 milioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58 e, per lire 312,5 milioni, con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Perché non si pensi che il Governo intende lasciare le cose in sospenso, dichiaro sin da questo momento che in occasione della discussione della proposta di legge riguardante l'E.N.D.S.I. (764), si farà in modo che sia reso noto il bilancio dell'ente sia per quanto si riferisce all'arrivo che alla distribuzione delle merci.

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1960

FERRI. Oltre ai bilanci desidereremmo che fosse presentata anche una relazione sulle spese di gestione.

PRESIDENTE. Resta inteso che il Relatore onorevole Elkan è incaricato di farci avere al più presto possibile una relazione scritta, anche se ritengo che l'impegno assunto dal Governo sia determinante.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti di legge esaminati nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti provvedimenti di legge:

« Autorizzazione al Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma ad alienare per trattativa privata alla Provincia romana dell'Ordine dei Carmelitani dell'Antica Osservanza un'area di sua proprietà » (1877):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	20
Voti contrari . . . . .	7

*(La Commissione approva).*

VILLA RUGGERO ed altri: « Modificazione degli articoli 12 e 15 della legge 13 marzo 1958, n. 365, concernente l'Opera nazionale per gli orfani di guerra » (1007):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	3

*(La Commissione approva).*

« Assunzione a carico del bilancio dello Stato della spesa relativa al trasporto oceanico di merci assistenziali donate da organizzazioni assistenziali volontarie statunitensi ed inviate in Italia ad altri enti per la distribuzione » (1744):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	16
Voti contrari . . . . .	11

*(La Commissione approva).*

Senatore RESTAGNO: « Riconoscimento della qualifica di orfani di guerra agli orfani di madre deceduta per fatto di guerra » (1890):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	3

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Bertinelli, Bisantis, Borin, Carrassi, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Di Benedetto, Di Giannantonio, Elkan, Ferri, Gaspari, Gaudio, Greppi, Lajolo, Mattarelli Gino, Pintus, Preziosi Costantino, Pucci Ernesto, Riccio, Sannicolò, Schiavetti, Sciolis, Toros, Veronesi, Vestri, Villa Giovanni e Vincelli.

**La seduta termina alle 11,50.**

---

**IL DIRETTORE**  
**DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI**  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI